

TRIBUNALE CIVILE DI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 442 C.P.C. ED ART. 5, COMMA 3, L. 210/92

Il Sig....., nato ail, residente in Via a ed *ivi* elettivamente domiciliato alla Viapresso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce del presente atto (numero di Fax..... ed E-mail.....per le comunicazioni di Cancelleria:),

(ricorrente)

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in, Via

(resistente)

FATTO

- a) il ricorrente, è(*coniuge, figlio, genitore, fratello minore, fratello maggiorenne inabile al lavoro*) del Sig....., nato a....., il..... e deceduto in data.....a
- b) il decesso del proprio congiunto è da imputarsi ad alcune trasfusioni di sangue infetto dal virus da.....(*epatite B, epatite C, HIV*) praticate nel periodo:.....presso l'ospedale diin, Via
- c) il nesso causale fra l'evento trasfusionale, la patologia contratta ed il decesso nonché l'iscrizione della malattia alla 1^a categoria della tabella A (allegata al d.p.r. 438/81), risultano già accertati dal verbale n.....del.....della Commissione Medica Ospedaliera di.....stimolata al giudizio medico-legale su domanda inoltrata all'Azienda USL di.....in data.....;
- d) tuttavia, pur riconoscendo il nesso eziologico, la suddetta C.M.O. giudicava intempestiva la domanda di riconoscimento dell'*assegno una tantum*;

- e) avverso detto giudizio della C.M.O., in data.....il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 210/92;
- f) il Ministero non ha ancora provveduto alla decisione del ricorso, nonostante siano trascorsi diversi mesi,.....(*indicare il periodo di ritardo*) ed i ripetuti solleciti.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 210/92 è interesse del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio, per far valere il proprio diritto al beneficio economico di legge che risulta violato dal parere della C.M.O. nella parte in cui giudica intempestiva la domanda di riconoscimento dell'assegno *una tantum* di € 77.468,53 previsto dall'art. 2, comma 3, L. 210/92 e succ. mod.

Tale giudice ordinario è da individuarsi *ratione materiae*: per univoco orientamento giurisprudenziale, nell'ambito delle controversie previdenziali ed assistenziali obbligatorie *ex art. 442 c.p.c.*, per cui la domanda va inoltrata all'intestato Tribunale nella funzione indicata in epigrafe.

La domanda è fondata in quanto:

- 1) il ricorrente è legittimato all'azione poiché soggetto avente diritto n.q. di.....(*coniuge, figlio, genitore, fratello minore, fratello maggiore inabile al lavoro*) ai sensi dell'art. 2, comma 3.
- 2) La domanda giudiziale segue il silenzio rifiuto del Ministero della Salute sul ricorso amministrativo risultando ampiamente trascorso il termine di “...*tre mesi dalla presentazione del ricorso <entro il quale> il Ministro della Sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni...*” (art. 5, comma 2, L. 210/92).
- 3) Il giudizio medico legale espresso con verbale n.....del..... dalla C.M.O. è errato nella parte in cui afferma l'intempestività della domanda.

Dai documenti allegati, risulta che il Sig.....è deceduto in data..... e che la domanda di assegno *una tantum* è stata depositata in data.....

Ciò significa che, al momento della richiesta, non era ancora trascorso il termine di dieci anni previsto per i casi di decesso da patologie post-trasfusionali.

Nel silenzio della legge n. 210/92 sul termine di proposizione della domanda, si è pronunciato proprio il Ministero della Salute, che in sede di Conferenza fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell'1.08.02, ha convenuto con gli enti territoriali le "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 192, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" ove è affermato: "...la domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni può esser presentata dagli enti territoriali, anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita, entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso, a decorrere dell'entrata in vigore della L. 210/92..."

Evidentemente la C.M.O. ha ritenuto erroneamente applicabile il termine di tre anni previsto dall'art. 3, comma 1, L. 210/92 per i soggetti in vita interessati ad ottenere l'indennizzo periodico di cui all'art. 1, comma 1.

Detto termine di decadenza si applica quindi, per espressa disposizione di legge, al solo caso indicato di cui all'art. 1, comma 1, relativo all'indennizzo e non anche all'art. 2, comma 3, che dispone dell'assegno *una tantum* di 150.000.000 (Euro 77.468,53). Ne, d'altra parte, non può estendersi per analogia *iuris*, alla fattispecie dell'assegno *una tantum* previsto dall'art. 2, comma 3 (per cui è ricorso e non compresa nella decadenza del dettato normativo), il termine indicato per il diverso caso di indennizzo di cui all'art. 1, comma 1. In mancanza, dunque, di specifiche disposizioni legislative, deve intendersi che, alla domanda di assegno *una tantum*, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale, non potendosi analogicamente applicare alla fattispecie *de quo* la previsione normativa di altra diversa

fattispecie, data la eccezionalità dell'istituto della decadenza che segue rigidi regimi di applicazione legislativa.

- 4) Il nesso di causalità tra evento trasfusionale, patologia contratta e decesso del Sig..... nonché l'iscrizione alla 1^a categoria della tabella A (all. d.p.r. 438/81), risultano già accertati e pertanto il presente giudizio deve limitarsi all'accertamento della tempestività della domanda.

CONCLUSIONI

Tanto premesso in fatto ed in diritto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 442 e ss. c.p.c., Voglia fissare l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione della causa affinché, respinta ogni contraria istanza, venga accertata e dichiarata la tempestività della domanda di assegno *una tantum*, proposta in data.....per l'effetto dichiarare il diritto del Sig.....a percepire il beneficio di € 77.468,53 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Deposita il fascicolo relativo alla domanda di assegno *una tantum* di prima e di seconda istanza, con i relativi provvedimenti di diniego (Verbale n... della C.M.O. del..... e D.M. n.../...del.....).

Chiede, solo nell'ipotesi la causa non dovesse essere giudicata matura per la decisione, ordinarsi *ex art. 213 c.p.c.* ordinarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di depositare informazioni scritte relative ai lavori della Conferenza Stato-Regioni dell'1 agosto 2002, relativi alle "*Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni*".

Ulteriori mezzi di prova riservati.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il giudizio ne è esente in quanto verte su materia di lavoro, previdenza ed assistenza.

....., li.....

Avv.

MANDATO: Delego l'Avv.....a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio compresa quella di esecuzione degli emanandi provvedimenti, avente ad oggetto ricorso ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c. e 5, comma 3, L. 210/92. Conferisco al suindicato procuratore ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, farsi sostituire. Presa visione della Informativa al trattamento dati personali, definita in conformità al D.Lgs 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali, nell'ambito dell'incarico professionale conferito. Eleggo domicilio in....., Via....., presso lo studio dell'Avv.....

....., li.....

.....

per autentica
Avv.